

(N. 1160)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e ORLANDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1970

Modifica dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ultimi avvenimenti sull'uso illegittimo delle sostanze stupefacenti, di cui s'è dovuta occupare largamente la stampa quotidiana, hanno scosso e allarmato l'opinione pubblica del Paese, poichè nel giro nefando della droga sono stati attratti persino schiere di ragazzi inconsapevoli, ai quali è stata fatta marinare la scuola per iniziarli ai sinistri riti che portano alla dissoluzione della persona umana.

I fatti — sconcertanti per tutti coloro che sono pensosi dell'igiene fisica e morale delle nuove generazioni — provano il crescente disprezzo e la noncuranza che coloro che sono dediti a siffatti turpi traffici palesemente dimostrano per le difese che la società civile ha finora apprestate per proteggere la propria esistenza e il proprio avvenire.

Il fenomeno — è inutile nasconderselo — sta assumendo proporzioni sempre più vaste, come la cronaca quotidiana costantemente ci ricorda.

Le cause del crescente ardore dei vampiri della droga sono certamente numerose, ma

non v'è dubbio che tra queste vanno annoverate la mancanza di un'efficiente vigilanza e l'inadeguatezza delle pene che la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, commina per reati così gravidi di conseguenze funeste per i singoli e per le famiglie.

Il presente disegno di legge ha perciò lo scopo parziale di rendere più severe le pene che l'articolo 6 della ricordata legge n. 1041 commina per i trafficanti di sostanze stupefacenti.

Va ricordato infatti che quando venne approvata tale legge, pur sotto l'impressione del « caso Montesi », il deplorabile fenomeno non aveva acquistato l'attuale preoccupante dimensione.

I proponenti ovviamente non s'illudono che l'inasprimento delle sanzioni possa, da solo, ricondurre le infrazioni entro un limite assai ristretto, ma è ragionevole presumere che l'aumento del rischio costituirà una remora più efficace all'illecita distribuzione delle droghe.

Il mezzo più idoneo ad eliminare il preoccupante fenomeno, è quello di rendere edotta la popolazione sui pericoli fisici e psichici

connessi con l'uso delle sostanze stupefacenti, promuovendo all'uopo una efficace campagna di educazione sanitaria.

A tale scopo occorre servirsi di più e meglio del canale televisivo, che per sua natura costituisce il mezzo più efficace — attraverso la parola e le immagini — di persuasione collettiva.

Tale campagna di educazione sanitaria non deve essere svolta soltanto con la convocazione, davanti alle camere televisive, di

persone esperte delle conseguenze nefaste dell'uso delle droghe, ma anche e soprattutto con il porre davanti agli occhi dei telespettatori concreti casi clinici in modo che essi possano rendersi esatto conto dei pericoli cui vanno fatalmente incontro i cercatori dei così detti « paradisi artificiali ».

Si confida comunque nell'approvazione del presente disegno di legge, come contributo sia pure parziale alla soluzione del grave problema.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Le stesse pene si applicano per l'importazione, transito od esportazione effettuati da imprese o società che, pur essendo autorizzate ai sensi del primo comma, non siano in possesso del permesso indicato nel terzo comma.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione o del permesso di cui al presente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 ».